RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera f), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

L'obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea.

Nelle conclusioni (punto 36, misura n. 10) il Consiglio si è pronunciato proprio a favore del reciproco riconoscimento delle misure cautelari.

In tale prospettiva si colloca la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, specificatamente concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, che è stata attuata nell'ordinamento giuridico interno con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro fosse sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e si sentisse la necessità di sorvegliarla in attesa del processo.

La presente decisione quadro fornisce, pertanto, uno strumento efficace, in quanto fondato sul principio del mutuo riconoscimento, ai fini della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, e in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio, di promuovere, durante il procedimento penale, il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, di migliorare la protezione delle vittime e della collettività.

Le misure previste nella presente decisione quadro dovrebbero mirare, inoltre, a rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza nell'Unione europea nel suo complesso nonché assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a prescrizioni cautelari durante un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l'obiettivo della presente decisione quadro è la promozione, ove opportuno, del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare.

Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste invero il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

Nel contempo la decisione quadro si prefigge lo scopo, lo si ribadisce, della sorveglianza dei movimenti dell'imputato alla luce del preminente interesse alla protezione dei cittadini in generale, tenuto conto del rischio per essi rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure impartite rinforzeranno, pertanto, il diritto dei cittadini di vivere in sicurezza.
La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.
Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex* art. 82 T.F.U.E.).
Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata sottoposta a misura cautelare può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale o abituale ai fini del relativo riconoscimento e sorveglianza.
Lo schema di decreto legislativo si suddivide in 4 Capi e si compone di 18 articoli.
L'articolo 1 rende note le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 si occupa delle definizioni.
L'articolo 3 individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità della presente decisione quadro: il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria.
Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.
Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.
L'articolo 4, al cui contenuto dettagliatamente si rimanda, elenca obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la decisione sulle misure cautelari, facendo salva la disciplina sull'ordine di protezione europeo di recente introduzione.
L'articolo 5, in tema di trasmissione all'estero della decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede legalmente e abitualmente l'interessato quando abbia manifestato la volontà di ivi farvi rientro, prevede che quest'ultima sia disposta, alle condizioni di cui all'articolo 6, dal pubblico ministero presso il giudice procedente ossia che ha emesso la decisione sulle misure cautelari. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato diverso da quello di residenza legale e abituale, sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.
L'articolo 6 contempla le condizioni di trasmissione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere evidentemente disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.
Il pubblico ministero dispone la trasmissione, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto (contenente gli elementi essenziali del provvedimento giudiziario da eseguirsi), naturalmente con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e con modalità tali da consentire di stabilirne l'autenticità, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.
Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
L'articolo 7 disciplina *l'iter* procedimentale.
Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.
Il pubblico ministero può ritirare il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato.
Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.
Nella evenienza del mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.
L'articolo 8 si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari e ha informato di tale riconoscimento il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria procedente non risulta essere più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto da parte della autorità competente dello Stato di emissione.
L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto:

a) che l'interessato non ha più in quello Stato la residenza legale e abituale;
b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta dall'autorità giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato;
c) che è scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato.

Spetta comunque all'autorità giudiziaria italiana la competenza a decidere nei casi di proroga, di revoca della decisione sulle misure cautelari, di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e di emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.

L'articolo 9, nell'ambito della disciplina sulla trasmissione dall'estero, stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale o comunque di porre in quel luogo la sua dimora nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale.

Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.

L'articolo 10 si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:

a) la persona interessata deve avere la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o deve avere manifestato la volontà di ivi recarsi per risiedervi in vista dell'esecuzione delle misure cautelari;

b) il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto in tema di deroghe alla doppia punibilità;

c) la durata e la natura degli obblighi e delle prescrizioni impartiti devono essere compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento.

In proposito, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per reati simili, la corte di appello procede ad adeguarle, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare una maggiore onerosità o durata degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.

L'articolo 11 contiene le deroghe alla doppia punibilità con un meccanismo analogo a quello già sperimentato con la legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo. Si procede, infatti, al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

L'articolo 12 regola il procedimento disponendo, innanzitutto, che spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorità competente di un altro Stato membro.

La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

La corte di appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati.

La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione.
Contro la decisione della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.
La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorità competenti dello Stato di emissione.
L'articolo 13 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento prevedendo, conformemente al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che la corte di appello debba rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari nei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni poste a suo fondamento;

b) se il certificato di cui all'allegato I al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro il termine fissato;

c) se risulta che la persona interessata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta si sia già verificata la prescrizione del reato;

e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
L'articolo 14 regolamenta gli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana.
Alla sorveglianza è deputato il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.
L'articolo 15 riguarda i casi di cessazione della competenza, di cui sempre è data comunicazione all'autorità competente dello Stato di emissione, individuandoli nelle seguenti ipotesi:

a) se l'interessato ha stabilito la sua residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione;
b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, non è più rintracciabile nel territorio dello Stato italiano;
c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e prescrizioni della decisione sulle misure cautelari e l'autorità italiana

procedente si è rifiutata di sorvegliarli in quanto non rientranti fra quelli previsti dalla propria legislazione;

d) quando sono scaduti i termini massimi previsti dalla legge italiana per la sorveglianza delle misure cautelari;
e) se l'autorità procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, informandone l'autorità competente dello Stato di emissione, in caso di comunicazioni senza risposta, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, sulla inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti tali da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

L'articolo 16 disciplina la materia delle spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.

L'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Tabella di concordanza

Decisione quadro	**Legislazione nazionale.** Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.	**Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo**
Articolo 1 **Oggetto** La presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una decisione sulle misure cautelari emessa in un altro Stato membro in alternativa alla detenzione cautelare, sorveglia le misure cautelari imposte ad una persona fisica e consegna la persona in questione allo Stato di emissione in caso di inosservanza di tali misure.		Art. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare.
Articolo 2 **Obiettivi** 1. La decisione quadro si prefigge i seguenti obiettivi: a) assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio; b) promuovere durante il procedimento penale, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*

residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento; c) migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale. 2. La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto di ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive alternative alla custodia cautelare. Questa materia è disciplinata dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui ha luogo il procedimento.		
Articolo 3 **Tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna** La presente decisione quadro lascia impregiudicato l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri ai fini della protezione delle vittime e dei cittadini in generale e della salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*
Articolo 4 **Definizioni** Ai fini della presente decisione quadro, si intende per: a) «decisione sulle misure cautelari» una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari;		Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle decisioni alternative alla detenzione cautelare; b) «decisione sulle misure

b) «misure cautelari» gli obblighi e le istruzioni imposti a una persona fisica conformemente al diritto interno e alle procedure dello Stato di emissione; c) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione sulle misure cautelari; d) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure cautelari sono sorvegliate.		cautelari»: un provvedimento emesso nel corso del procedimento penale dall'autorità giudiziaria con cui si impongono ad una persona fisica, in alternativa alla detenzione cautelare, una o più obblighi e prescrizioni; c) «misure cautelari»: gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla decisione sulle misure cautelari; d) «Stato di emissione»: lo Stato membro a cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione sulle misure cautelari; e) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro a cui è trasmessa la decisione sulle misure cautelari ai fini del suo riconoscimento.
Articolo 5 **Diritti fondamentali** La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.		*Vedi articolo 1 dello schema di decreto legislativo.*
Articolo 6 **Designazione delle autorità competenti** 1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di		Art. 3 (Autorità competenti) 1. Le autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni e del certificato di cui

esecuzione. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali. 3. Le decisioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), sono emesse da un'autorità giudiziaria competente. 4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.		all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente. 3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.
Articolo 7 **Ricorso a un'autorità centrale** 1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. 2. Se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni sulle misure cautelari e dei certificati ai sensi dell'articolo 10, nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi di informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità centrale		*Vedi articolo 3 dello schema di decreto legislativo.*

o delle autorità centrali dello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.		
Articolo 8 **Tipi di misure cautelari** 1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure cautelari: a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale; b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione; c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.		Art. 4 (Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari) 1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari: a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale; b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) restrizioni del diritto di lasciare un determinato luogo, eventualmente in specifici orari; d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato; e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone.

2. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le misure cautelari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, che è disposto a sorvegliare. Le misure possono comprendere in particolare: a) divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore; b) divieto di guida di veicoli; c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione; d) obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione; e) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati. 3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo.		
Articolo 9 **Criteri relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione sulle misure cautelari** 1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente		Capo II TRASMISSIONE ALL'ESTERO Art. 5 (Competenza) 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate

nei casi in cui l'interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato. 2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta dell'interessato, trasmettere la decisione sulle misure cautelari all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità. 3. Nell'attuare la presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei casi di cui al paragrafo 2. 4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.		le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorità abbia prestato il consenso. Art. 6 (Condizioni di trasmissione) 1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione. 2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato 1 al presente decreto, ove si dà attestazione del consenso dell'interessato e, quando è richiesto, del consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. 3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità. 4. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. 5. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità

		giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Articolo 10 **Procedura per la trasmissione della decisione sulle misure cautelari corredata del certificato** 1. Quando trasmette una decisione sulle misure cautelari a un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione si assicura che sia corredata di un certificato, il cui modulo figura nell'allegato I. 2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità competenti. 3. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte. 4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende, oltre alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, esclusivamente le misure comunicate dallo Stato di		*Vedi articolo 6 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.* Art. 7 (Procedimento) 1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. 3. Il pubblico ministero può ritirare il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla

esecuzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2. 5. L'autorità competente dello Stato di emissione precisa: a) se del caso, il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se è possibile una proroga della decisione; nonché b) a titolo indicativo, il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari. 6. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la decisione sulle misure cautelari corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta. 7. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione. 8. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceva una decisione sulle misure cautelari corredata di un certificato e non sia competente a riconoscerla la trasmette d'ufficio, insieme al certificato, all'autorità competente.		legislazione italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato. 4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione. 5. In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia, quando ne è direttamente informato, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.

		Quanto al paragrafo 8, vedi l'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo di seguito riportato.
Articolo 11 **Competenza per la sorveglianza delle misure cautelari** 1. Fino a che l'autorità competente dello Stato di esecuzione non ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari che le è stata trasmessa e non ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione in merito a tale riconoscimento, l'autorità competente dello Stato di emissione mantiene la competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari disposte. 2. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari trasferita all'autorità competente dello Stato di esecuzione ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione a) se l'interessato ha stabilito la sua residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione; b) non appena l'autorità competente dello Stato di emissione abbia notificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione il ritiro del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3; c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari e l'autorità competente dello Stato di esecuzione, in applicazione		*Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.* Art. 8 (Effetti del riconoscimento) 1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato 1 al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3. 2. L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto: a) che l'interessato non ha più la residenza legale e abituale in quello Stato; b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta

dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), si è rifiutata di sorvegliare le misure cautelari modificate in quanto non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; d) quando il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), è scaduto; e) se l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha deciso di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari e ne ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione, in applicazione dell'articolo 23. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano al fine di evitare per quanto possibile ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari.		dall'autorità giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato; c) che è scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato. 3. Spetta all'autorità giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza. Art. 15 (Cessazione della competenza) 1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione: a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano; b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano; c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le

		prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza; d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari; e) se l'autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti. *Quanto al paragrafo 3, appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.*
Articolo 12 **Decisione nello Stato di esecuzione** 1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce il più presto possibile, e comunque		Capo III TRASMISSIONE DALL'ESTERO Art. 9 (Competenza)

entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della decisione sulle misure cautelari e del certificato, la decisione sulle misure cautelari trasmessa conformemente all'articolo 9 e secondo la procedura stabilita all'articolo 10 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 15. 2. In caso di impugnazione della decisione di cui al paragrafo 1, il termine per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è prorogato di altri venti giorni lavorativi. 3. Se, in circostanze eccezionali, non può rispettare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo di sua scelta, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva. 4. Quando il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari, l'autorità competente può rinviare la decisione sul riconoscimento della decisione sulle misure cautelari entro un termine ragionevole fissato per il completamento o la correzione del certificato.		1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari. 2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione. Art. 12 (Procedimento) 1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorità competente di un altro Stato membro. 2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per

		la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 3. La corte di appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. 4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. 5. Contro la decisione della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni. 7. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni. 8. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorità competenti dello Stato di emissione. *Quanto al paragrafo 4 della decisione quadro vedi il comma 2 dell'articolo 12 dello schema del decreto legislativo sopra riportato.*
Articolo 13 **Adattamento delle misure cautelari**		Art. 10 (Condizioni per il riconoscimento)

1. Se le misure cautelari per loro natura sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle ai tipi di misure cautelari che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura cautelare adattata corrisponde, il più possibile, alla misura cautelare disposta nello Stato di emissione. 2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta. 3. In seguito alla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) o f), l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di revocare il certificato purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In ogni caso tale decisione è presa e comunicata quanto prima e al più tardi entro dieci giorni dalla relativa notifica.		1. La corte di appello riconosce la decisione sulle misure cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la persona interessata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di ivi recarsi per porre la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari; b) il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11; c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2. 2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. *Quanto al paragrafo 3, vedi l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo.*
Articolo 14 **Doppia incriminabilità** 1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti		Art. 11 (Deroghe alla doppia punibilità) 1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello

dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari: — partecipazione a un'organizzazione criminale, — terrorismo, — tratta di esseri umani, — sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile, — traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, — traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, — corruzione, — frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, — riciclaggio di proventi di reato, — falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro, — criminalità informatica, — criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, — favoreggiamento dell'ingresso e del		Stato di emissione con una pena della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce a una delle seguenti fattispecie: - associazione per delinquere; - terrorismo; - tratta di esseri umani; - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; - corruzione; - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; - riciclaggio; - falsificazione e contraffazione di monete; - criminalità informatica; - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; - omicidio volontario, lesioni personali gravi; - traffico illecito di organi e tessuti umani;

soggiorno illegali, — omicidio volontario, lesioni personali gravi, — traffico illecito di organi e tessuti umani, — rapimento, sequestro e cattura di ostaggi, — razzismo e xenofobia, — furto organizzato o rapina a mano armata, — traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, — truffa, — racket ed estorsione, — contraffazione e pirateria di prodotti, — falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, — falsificazione di mezzi di pagamento, — traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, — traffico illecito di materie nucleari o radioattive, — traffico di veicoli rubati, — violenza sessuale, — incendio, — reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, — dirottamento aereo o di		- sequestro di persona; - razzismo e xenofobia; - furti organizzati o con l'uso di armi; - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; - truffa; - estorsione; - contraffazione e pirateria in materia di prodotti; - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; - falsificazione di mezzi di pagamento; - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; - traffico illecito di materie nucleari e radioattive; - traffico di veicoli rubati; - violenza sessuale; - incendio; - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; - dirottamento di nave o aeromobile; - sabotaggio. 2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

nave, — sabotaggio. 2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. 3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione del reato stesso. 4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1 per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.		
Articolo 15		

Motivi di non riconoscimento 1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari se: a) il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione; b) i criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 10, paragrafo 4, non sono soddisfatti; c) il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è in contrasto con il principio del ne bis in idem; d) la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituirebbe reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della		Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento) 1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi: a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati nell'articolo 11, se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana; b) se il certificato trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione è incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; c) se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari integra violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti; d) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta si sia già verificata la prescrizione del reato; e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione; f) se la misura è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

legislazione dello Stato di emissione; e) l'azione penale si è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un fatto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna; f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile sorvegliare le misure cautelari; g) l'interessato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dei fatti su cui si basa la decisione sulle misure cautelari; h) in caso di inosservanza delle misure cautelari, dovrebbe rifiutare di consegnare l'interessato in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri («decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo»). 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie. 3. L'autorità competente dello		

Stato di esecuzione, se ritiene che il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari possa essere rifiutato ai sensi del paragrafo 1, lettera h), ma intende comunque riconoscere tale decisione e sorvegliare le misure cautelari ivi previste, ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione illustrando i motivi del possibile rifiuto. L'autorità competente dello Stato di emissione può in tal caso decidere di revocare il certificato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non revoca il certificato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può riconoscere la decisione sulle misure cautelari e sorvegliare le misure ivi previste, fermo restando che l'interessato potrebbe non essere consegnato in base al mandato d'arresto europeo.		
Articolo 16 **Legislazione applicabile alla sorveglianza** La sorveglianza delle misure cautelari è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.		Art. 14 (Effetti del riconoscimento) 1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari è disciplinata secondo la legge italiana. 2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale

		da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.
Articolo 17 **Prosecuzione della sorveglianza delle misure cautelari** Qualora il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), giunga a scadenza e le misure di sorveglianza siano ancora necessarie, l'autorità competente dello Stato di emissione può chiedere all'autorità competente dello Stato di esecuzione di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, in funzione delle circostanze del caso specifico e delle prevedibili conseguenze per l'interessato in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d). L'autorità competente dello Stato di emissione indica il periodo per il quale sarà probabilmente necessaria tale proroga. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide in merito a detta richiesta in conformità della sua normativa nazionale, indicando eventualmente la durata massima della proroga. In tali casi può applicarsi l'articolo 18, paragrafo 3.		*Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.*
Articolo 18 **Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile** 1. Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la decisione sulle misure cautelari. Tali ulteriori		*Vedi l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo.*

decisioni comprendono in particolare: a) la proroga, il riesame e la revoca della decisione sulle misure cautelari; b) la modifica delle misure cautelari; c) l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza. 2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1. 3. Quando richiesto dalla legislazione nazionale, un'autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di avvalersi della procedura di riconoscimento stabilita nella presente decisione quadro al fine di applicare nell'ordinamento giuridico nazionale le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale riconoscimento non comporta un nuovo esame dei motivi di non riconoscimento. 4. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari in conformità del paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato di esecuzione può: a) adattare le misure modificate in applicazione dell'articolo 13 se la natura delle misure cautelari modificate è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione; oppure b) rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari modificate se queste non rientrano nei tipi di misure cautelari		*Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.* *Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale*

previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. 5. La competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato di emissione, ai sensi del paragrafo 1, lascia impregiudicato il procedimento che può essere avviato nello Stato di esecuzione nei confronti dell'interessato per reati, da esso commessi, diversi da quelli su cui è fondata la decisione sulle misure cautelari.		*materia.* *Vedi sopra.*
Articolo 19 **Obblighi delle autorità interessate** 1. In qualunque momento durante la sorveglianza delle misure cautelari l'autorità competente dello Stato di esecuzione può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la sorveglianza delle misure nelle circostanze del caso specifico. L'autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito, all'occorrenza prendendo un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. 2. Prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione precisa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'eventuale periodo supplementare per il quale reputa ancora necessaria la sorveglianza delle misure. 3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità		*Le previsioni sulle informazioni sono inserite nelle singole disposizioni che le contemplano.*

competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza di una misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. 4. Ai fini dell'audizione dell'interessato è possibile avvalersi, per quanto compatibili, della procedura e delle condizioni indicate negli strumenti di diritto internazionale e dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla teleconferenza o alla videoconferenza per le audizioni di una persona, in particolare qualora la legislazione dello Stato di emissione preveda che un'audizione giudiziaria si svolga prima che sia adottata una decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1. 5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e del fatto che una decisione sulle misure cautelari è stata impugnata. 6. Se il certificato relativo alla decisione sulle misure cautelari è stato revocato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia stata debitamente informata dall'autorità competente dello Stato di emissione.		
Articolo 20 **Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione**		

1. L'autorità dello Stato di esecuzione che abbia ricevuto una decisione sulle misure cautelari per il cui riconoscimento non ha competenza, corredata di un certificato, comunica all'autorità competente dello Stato di emissione l'autorità a cui ha inoltrato la decisione in questione, corredata del certificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8. 2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta: a) di ogni cambiamento di residenza dell'interessato; b) della durata massima possibile per la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione, se la legislazione di tale Stato prevede una durata massima; c) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure cautelari in quanto l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciato nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure cautelari; d) del fatto che è stata impugnata una decisione di riconoscere una decisione sulle misure cautelari; e) della decisione definitiva di riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di		1 *Le previsioni sulle informazioni sono inserite nelle singole disposizioni che le contemplano.*

adottare tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure cautelari; f) dell'eventuale decisione di adattare le misure cautelari ai sensi dell'articolo 13; g) dell'eventuale decisione di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di rifiutare la sorveglianza delle misure cautelari a norma dell'articolo 15, corredata di una motivazione.		
Articolo 21 **Consegna dell'interessato** 1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, l'interessato è consegnato conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. 2. In tale contesto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può invocare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo per rifiutare di consegnare l'interessato. 3. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna dell'interessato allo Stato di emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. 4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della		*Si applica la legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo.*

Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.		
Articolo 22 **Consultazioni** 1. Salvo impossibilità, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano: a) nella fase di elaborazione o, almeno, prima di trasmettere una decisione sulle misure cautelari unitamente al certificato di cui all'articolo 10; b) per agevolare l'efficienza e la fluidità della sorveglianza delle misure cautelari; c) qualora l'interessato abbia compiuto una grave violazione delle misure cautelari disposte. 2. L'autorità competente dello Stato di emissione tiene debito conto di qualsiasi indicazione comunicata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione in merito al rischio che l'interessato potrebbe costituire per le vittime e i cittadini in generale. 3. In applicazione del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si scambiano ogni informazione utile, tra cui: a) le informazioni che consentono di accertare l'identità e il luogo di residenza dell'interessato; b) le informazioni pertinenti estratte dal casellario giudiziario in conformità degli strumenti legislativi applicabili.		*Vedi l'articoli 3 dello schema di decreto legislativo.* *Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.* *Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.*

Articolo 23 **Comunicazioni senza risposta** 1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di emissione varie comunicazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, relative alla medesima persona senza che quest'ultima autorità abbia preso una decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a prendere la decisione in questione, fissando un termine ragionevole a tal fine. 2. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non agisce entro il termine indicato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, quest'ultima può decidere di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari. In tal caso essa ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la competenza per la sorveglianza delle misure cautelari ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2. 3. Se la normativa dello Stato di esecuzione impone una conferma periodica della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può chiedere all'autorità competente dello Stato di emissione di fornire tale conferma, concedendole un termine ragionevole per rispondere. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione non risponda entro il termine, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltrarle una nuova richiesta, concedendole un termine		*Vedi l'articolo 15, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo.*

ragionevole per rispondervi e segnalando che potrebbe decidere d'interrompere la sorveglianza delle misure cautelari in assenza di risposta entro il termine. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se non riceve risposta a tale nuova richiesta entro il termine fissato, può agire in conformità del paragrafo 2.		
Articolo 24 **Lingue** I certificati sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.		*Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.*
Articolo 25 **Spese** Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.		Art. 17 (Spese) 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.
Articolo 26 **Relazioni con altri accordi e convenzioni** 1. Nella misura in cui altri accordi o convenzioni consentano di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o a		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*

facilitare ulteriormente il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari, gli Stati membri possono: a) continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro; b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro. 2. Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al Consiglio, entro il 1° marzo 2010, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), che intendono continuare a applicare. 4. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e al Consiglio entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).		
Articolo 27 **Attuazione** 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° dicembre 2012. 2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*

dalla presente decisione quadro.		
Articolo 28 **Relazione** 1. Entro il 1° dicembre 2013 la Commissione elabora una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2. 2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta: a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché b) l'applicazione della presente decisione quadro. 3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*
Articolo 29 **Entrata in vigore** La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.		*Non sono contemplate disposizioni da attuare.*

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare".

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo sono tese a conformare il diritto interno alla decisione quadro che introduce alcune innovazioni in ordine al principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

L'obiettivo che si vuole pertanto perseguire, risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

Ciò posto, la presente decisione quadro fornisce uno strumento più efficace in quanto si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, ai fini della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, e in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio, di promuovere, durante il procedimento penale, il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, di migliorare la protezione delle vittime e della collettività.

Infatti, per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste, invero, il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo e, pertanto, si rende necessario adottare misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

In tal modo, la normativa europea recepita, introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento

in un altro Stato membro ed essere equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Dall'esame dell'articolato non appaiono rilevarsi profili finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene solamente disposizioni di principio ed individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto. *Non si rilevano profili di onerosità;*

Articolo 2 (*Definizioni*). La norma definisce i termini ed i riferimenti normativi utilizzati nel testo. Avendo carattere meramente descrittivo e dichiarativo, *si propende per la neutralità finanziaria della disposizione.*

Articolo 3 (*Autorità competenti*). Viene individuato nel Ministero della giustizia e nelle autorità giudiziarie, le autorità competenti per lo scambio di informazioni e per le consultazioni con le rispettive autorità degli altri Stati membri coinvolti nella risoluzione dei conflitti sulla giurisdizione. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.*

Articolo 4 (*Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari*). La disposizione in parola declina dettagliatamente gli obblighi e le prescrizioni che possono essere impartiti con la decisione sulle misure cautelari. *Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica avendo essa carattere meramente procedimentale per cui si sottolinea l'aspetto sostanzialmente neutro per eventuali profili finanziari.*

Articolo 5 (*Competenza*). La disposizione in esame prevede che, in tema di trasmissione all'estero della sentenza ovvero della decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o dimora o in cui intenda ritornare la persona condannata, prevede che quest'ultima sia disposta dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del c.p.p. ossia il giudice dell'esecuzione. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di*

adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.

Articolo 6 (*Condizioni di trasmissione).* La norma contempla le condizioni di trasmissione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione. Il Pubblico Ministero dispone la trasmissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e con modalità tali da consentire l'autenticità quando ricorrano particolari condizioni.

Quando, invece, sia ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie tutti gli accertamenti necessari anche per il tramite dei punti di contatto della rete giudiziaria europea. *Le relative attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 7 *(Procedimento).* La norma prevede che l'autorità giudiziaria competente procede alla trasmissione all'estero d'ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. Se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato, l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.

Del provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è data comunicazione all'interessato mediante notifica di un atto. *Tali attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 8 (*Effetti del riconoscimento*). Tale norma si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari e ha informato di tale riconoscimento il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria procedente non risulta essere più competente in relazione alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, data la natura procedimentale della disposizione.*

Articolo 9 (*Competenza*). La norma stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria.

La norma ha effetto meramente esplicativo. Da essa non derivano effetti di natura finanziaria.

Articolo 10 (*Condizioni per il riconoscimento).* La norma si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della sentenza o della decisione sulle misure cautelari.

La norma contiene elementi di carattere esplicativo circa le condizioni per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale. Da essa non si rilevano profili di onerosità.

Articolo 11 *(Deroghe alla doppia punibilità).* La disposizione contiene le deroghe alla doppia punibilità con un meccanismo analogo a quello già sperimentato in ordine alla legge sul mandato di arresto europeo.

Si procede al riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione.

La corte di appello può subordinare il riconoscimento della sentenza di condanna o della decisione di liberazione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure imposte alla condizione che si riferiscano a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. *In tale non si ravvisano profili di finanziari avendo carattere meramente procedimentale.*

Articolo 12 (*Procedimento e decisione di riconoscimento).* L'articolo regola il procedimento disponendo che quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'U.E., ai fini della sorveglianza in Italia, una decisione sulle misure cautelari, corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, debba trasmetterla senza ritardo al presidente della corte di appello competente.

La trasmissione del provvedimento può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia. La corte di appello decide, senza formalità, sulla esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta.

La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è comunicata al Ministero della giustizia che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione.

Tali attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.

Articolo 13. (*Motivi di rifiuto del riconoscimento*). La norma disciplina i motivi del riconoscimento prevedendo che la corte di appello debba rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in alcuni casi tassativamente. *La norma ha quindi natura meramente declaratoria e pertanto dalla stessa non emergono profili di carattere finanziario.*

Articolo 14 (*Effetti del riconoscimento*). La norma regolamenta gli effetti del riconoscimento prescrivendo che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana.

La norma ha carattere esplicativo e da essa non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (*Cessazione della competenza*). Riguarda i casi di cessazione della competenza individuandoli nelle ipotesi in cui la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale ovvero abituale nello Stato italiano oppure qualora sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata e lo Stato di emissione ne faccia richiesta. *La norma in esame ha natura eminentemente dichiarativa di casi ed ipotesi relative alla cessazione della competenza. Non si evincono profili di natura finanziaria.*

Articolo 16 (*Spese*). La norma si occupa delle spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con decisione sulle misure cautelari.

In tale ipotesi si prevede l'applicazione del principio della compensazione delle spese. In relazione a quelle a carico dello Stato italiano, derivanti comunque dall' espletamento di

adempimenti di natura istituzionale, si segnala la possibilità di ricorrere alle ordinarie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte sull'U.d.V 1.1 amministrazione penitenziaria – Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761, che reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 86,09 milioni di euro per l'anno 2016 e pari a 85,82 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 17 (*Disposizioni finanziarie*). La norme contiene la clausola di invarianza finanziaria, *tesa ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 18 (*Norme applicabili*). La norma stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del c.p.p. e delle leggi complementari, in quanto compatibili. *Si segnala la neutralità finanziaria della disposizione.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2015

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE DECISIONI SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CAUTELARE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera f), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "*relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*".

Rimaneva comunque scoperto il problema dell'assenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro fosse sottoposta a misure cautelari non detentive nell'ambito di un procedimento penale in un altro Stato membro e si sentisse la necessità di sorvegliarla in attesa del processo.

La decisione quadro che in questa sede si intende attuare fornisce, viceversa, uno strumento più efficace, in quanto fondato sul principio del mutuo riconoscimento, ai fini della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, e in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio, di promuovere, durante il

procedimento penale, il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, di migliorare la protezione delle vittime e della collettività.

Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste invero il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

Nel contempo la decisione quadro si prefigge lo scopo, lo si ribadisce, della sorveglianza dei movimenti dell'imputato alla luce del preminente interesse alla protezione dei cittadini in generale, tenuto conto del rischio per essi rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure impartite rinforzeranno, pertanto, il diritto dei cittadini di vivere in sicurezza.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex* art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la decisione sulle misure cautelari, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale o abituale ai fini del relativo riconoscimento e sorveglianza.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e presunzione di innocenza, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di una sorveglianza delle misure cautelari comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è, lo si ribadisce, il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "*relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE DECISIONI SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CAUTELARE.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera f), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "*relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*".

Rimaneva comunque scoperto il problema dell'assenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro fosse sottoposta a misure cautelari non detentive nell'ambito di un procedimento penale in un altro Stato membro e si sentisse la necessità di sorvegliarla in attesa del processo.

D'altra parte la capillare pervasività del principio del mutuo riconoscimento nel campo penale non mancava di sollevare perplessità e remore sia in campo politico che in campo dottrinale, nonostante la volontà di procedere su questa via fosse già stata manifestata dagli Stati membri sospinti *in primis* dall'emergenza suscitata dagli episodi di terrorismo del settembre 2001, ma in realtà già avviati sicuramente in questa direzione in tempi precedenti.
Quanto alle perplessità d'ordine politico, esse si radicavano nella convinzione che la potestà penale fosse tra le manifestazioni più pregnanti della sovranità e non potesse, per questo motivo, essere trasferita ad altro ente, pena un'inaccettabile compressione della sovranità stessa.
Le perplessità di tipo giuridico facevano leva sull'asserita carenza di democraticità dell'ordinamento dell'Unione: tale situazione impediva di attribuire alla stessa poteri incidenti in materia penale, dovendosi far fronte all'esigenza di garantire gli individui dall'arbitrio di pubbliche autorità, la cui legittimazione democratica era per varie ragioni messa in discussione. Di conseguenza non si riteneva compatibile con i principi dello stato di diritto sovvertire il carattere territoriale della potestà statale in materia penale (attribuendo all'Unione la competenza ad adottare atti normativi incidenti appunto nel predetto delicato settore), che invece doveva manifestare in modo formale la propria legittimazione democratica.
L'approccio proposto, evidentemente di carattere stato centrico, è stato superato, sul piano del diritto penale, ancorandosi ai principi dello Stato di diritto, ed innanzitutto al principio di legalità, dal momento che le misure adottate dalle autorità nazionali, su impulso di atti normativi dell'Unione, sono suscettibili di mettere in gioco i diritti fondamentali della persona, incidendo sul piano della repressione e della compressione della libertà personale.
In un contesto giuridico democratico tale principio rappresenta, infatti, un punto essenziale di convergenza dei rapporti fra autorità e libertà; ed è perciò il principio che viene reputato per eccellenza il presidio della dignità e delle libertà personali.
Si tratta, in definitiva, di verificare se il principio del mutuo riconoscimento in materia penale come organizzato nell'Unione europea sia in grado di offrire livelli di garanzia - sul piano della tutela - di tali valori primari sanciti costituzionalmente nei singoli Stati membri.
La decisione quadro che in questa sede si intende attuare fornisce, dunque, in tale prospettiva e in un contesto di progressiva maturazione ed elaborazione di un progetto unitario ed organico di cooperazione giudiziaria europea nel settore penale, uno strumento più efficace, in quanto fondato sul principio di legalità, del mutuo riconoscimento, ai fini della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, e in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio, di promuovere, durante il procedimento penale, il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, di migliorare la protezione delle vittime e della collettività.

Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste invero il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

Nel contempo la decisione quadro si prefigge lo scopo, lo si ribadisce, della sorveglianza dei movimenti dell'imputato alla luce del preminente interesse alla protezione dei cittadini in generale, tenuto conto del rischio per essi rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure impartite rinforzeranno, pertanto, il diritto dei cittadini di vivere in sicurezza.
La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla

decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.
Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex* art. 82 T.F.U.E.).
Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la decisione sulle misure cautelari, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale o abituale ai fini del relativo riconoscimento e sorveglianza.
Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e presunzione di innocenza, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.
Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di una sorveglianza delle misure cautelari comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività.
Per effetto delle misure che lo Stato si accinge a recepire, pertanto, si auspica una riduzione nella applicazione delle misure cautelari detentive, che in Italia per il settore oggetto del presente intervento riformatore non dovrebbero superare il numero di cento (dato che può evincersi dalla comune esperienza versata nel settore di ciascun distretto, utilizzando come fattore di moltiplicazione il numero dei distretti nazionali).
Consegue una corrispondente deflazione del carico carcerario che si pone in linea anche con il circuito virtuoso innescato dalla giurisprudenza comunitaria più recente (sentenza Torreggiani).
A fronte di ciò, il controllo da effettuarsi sui soggetti non detenuti sarà eseguito con gli ordinari strumenti già a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Non esistono rilevazioni statistiche su tali misure alternative a quella custodiale applicate annualmente a cittadini residenti in altri paesi dell'Unione europea giacché il dato non è rilevato ed inserito da parte degli organi territoriali della giurisdizione.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di esercitare la delega normativa, recependo le disposizioni contenute nella decisione quadro.
L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari al fine di tenere in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.
Ulteriore obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dai dati statistici relativi al numero delle decisioni sulle misure cautelari riconosciute

in Italia con annessa sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni ivi impartiti, nonché delle decisioni emesse nello Stato italiano e riconosciute all'estero con relativa sorveglianza.
Non esistono rilevazioni statistiche su tali misure alternative a quella custodiale applicate annualmente a cittadini residenti in altri paesi dell'Unione europea giacché il dato non è rilevato ed inserito da parte degli organi territoriali della giurisdizione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura, requirente e giudicante, le autorità preposte alla sorveglianza (forze dell'ordine; servizi sociali o assistenziali).
Tra i soggetti privati, sono interessati tutti i cittadini europei che, residenti in uno dei Paesi dell'Unione, si trovino sottoposti all'esecuzione di una misura cautelare coercitiva non detentiva in un diverso Paese dell'Unione e i relativi difensori.
Non esistono rilevazioni statistiche su tali misure alternative a quella custodiale applicate annualmente a cittadini residenti in altri paesi dell'Unione europea giacché il dato non è rilevato ed inserito da parte degli organi territoriali della giurisdizione.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).
L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.
Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 114 del 2015.
A tale preliminare considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate alla Sezione 1.
Va, inoltre, evidenziato come l'intervento si risolva in un recupero di efficienza dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria penale nell'ambito dell'Unione europea.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "*relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*", nonché con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di:

1) prevedere un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e presunzione di innocenza, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale;
2) introdurre ulteriori norme comuni, in tema di riconoscimento di provvedimenti giudiziari e di trasferimento della sorveglianza, nel caso in cui una misura cautelare non detentiva, che comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni, venga irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale o abituale nello Stato di emissione;
3) rafforzare la cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea e il principio della libera circolazione delle persone.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari nonché degli organi preposti alla vigilanza, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata all'eventuale alleggerimento del loro carico di lavoro.
Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico del Ministro della giustizia e della magistratura, siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri presso cui si opererà la sorveglianza.
È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.
La quantificazione, allo stato, degli effetti è opera impossibile perché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Quel che è certo è che si avrà comunque un complessivo vantaggio in termini di medio e lungo periodo.
La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel

lungo e medio periodo, dovuto all'effetto "fiducia", quale portato di tutte le relazioni che implicano reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
L'impatto significativo, comunque atteso dal presente provvedimento, risulta essere quello relativo alla introduzione di un sistema – allo stato assente – che, trasferendo la sorveglianza all'estero, in sede di esecuzione della misura cautelare, favorirà, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e presunzione di innocenza, ma anche il miglioramento del controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.
Si richiamano ad ogni buon conto le indicazioni riferite nella Sezione I, lettera A).

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il decreto legislativo, attenendo alla materia strettamente penale, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, ma al contrario aumenta la fiducia, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, nel sistema giudiziario con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame il Ministero della giustizia, i magistrati requirenti e giudicanti nonché le autorità preposte alla sorveglianza (servizi sociali e di assistenza).

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.
Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero delle decisioni sulle misure cautelari riconosciute in Italia con annessa sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni ivi impartiti;
- il numero delle decisioni sulle misure cautelari trasmesse dallo Stato italiano all'estero e ivi riconosciute con relativa sorveglianza.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione 1, lettera C);

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione europea.